

**Strada Provinciale «ex S.S. n. 415 Pauslese»:**

- dal km 0+000 al km 4+000 (nei Comuni di: San Donato Milanese, Peschiera Borromeo): classe «C» - Strada extraurbana secondaria - sottoclasse «C/b» (strada extraurbana secondaria multi corsia, aperta, salvo limitazioni locali, a tutte le utenze);
- dal km 4+000 al km 13+300 (nei Comuni di: Peschiera Borromeo, Mediglia, Pantigliate, Settala, Paullo): classe «C» - Strada extraurbana secondaria.

**Strada Provinciale «ex S.S. n. 494 Vigevanese»:**

- dal km 18+000 al km 23+900 (nei Comuni di: Abbiategrasso, Ozzero): classe - «C» - Strada extraurbana secondaria.

**Strada Provinciale «ex S.S. n. 527 Bustese»:**

- dal km 3+200 al km 5+500 (nei Comuni di: Nova Milanese): classe «E» - Strada urbana di quartiere;
- dal km 6+300 al km 11+200 (nei Comuni di: Varedo, Bovisio Masciago, Limbiate): classe «C» - Strada extraurbana secondaria;
- dal km 11+200 al km 12+200 (nei Comuni di: Limbiate): classe «E» - Strada urbana di quartiere (centro abitato di Mombello di Limbiate);
- dal km 12+200 al km 12+900 (nei Comuni di: Limbiate): classe «C» - Strada extraurbana secondaria;
- dal km 12+900 al km 13+300 (nei Comuni di: Solaro): classe «E» - Strada urbana di quartiere (centro abitato di Solaro);
- dal km 13+300 al km 14+350 (nei Comuni di: Solaro): classe «C» - Strada extraurbana secondaria;
- dal km 14+350 al km 16+000 (nei Comuni di: Solaro): classe «E» - Strada urbana di quartiere (centro abitato di Solaro);
- dal km 16+000 al km 17+070 (nei Comuni di: Solaro): classe «C» - Strada extraurbana secondaria;
- dal km 25+000 al km 25+260 (nei Comuni di: Rescaldina): classe «C» - Strada extraurbana secondaria;
- dal km 38+850 al km 40+731 (nei Comuni di: Vanzaghello): classe «C» - Strada extraurbana secondaria;

2) di dare atto che, secondo quanto disposto dall'art. 234, comma 5, del d.lgs. 285/1992, con il presente provvedimento entrano in vigore, a margine delle strade qui classificate, le norme sulle fasce di rispetto stradali disciplinate dagli artt. 16, 17 e 18 del d.lgs. 285/1992 e specificate agli artt. 26, 27 e 28 del d.P.R. 495/1992 «Regolamento di esecuzione del codice della strada»;

3) di pubblicare stralcio del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

4) in attesa dell'istituzione dell'Archivio Nazionale Strade, previsto dall'art. 225, comma 1, lett. a) del d.lgs. 285/1992, di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero delle Infrastrutture e al Ministero dei Trasporti;

5) di trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione Lombardia, D.G. Trasporti e Mobilità;

6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa.

Contro il presente provvedimento è possibile presentare, ai sensi della legge 1034/1971, ricorso giurisdizionale al TAR e, in alternativa, ai sensi degli artt. 8 e segg. del d.P.R. 1199/1971, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla conoscenza del medesimo.

Il direttore centrale trasporti e viabilità  
Luciano Minotti

(BUR20090610)

**Provincia di Milano - Disposizione Dirigenziale n. 32/09 del 5 giugno 2009, R.G. n. 9338/2009 del 5 giugno 2009 - Atti n. 130552/11.14/2008/1 - «Disposizioni integrative, in materia di pubblicità stradale, ai provvedimenti di classificazione tecnico-funzionale delle strade di competenza della Provincia di Milano»**

IL DIRETTORE CENTRALE TRASPORTI E VIABILITÀ  
DELLA PROVINCIA DI MILANO

Premesso che:

- il 13 dicembre 2007 il Consiglio provinciale ha deliberato di approvare il documento denominato «Per una riforma della rete stradale - classificazione gerarchica e tecnico-funzionale» (delib. n. 63/07 del 13 dicembre 2007);
- la deliberazione di cui sopra ha demandato al direttore Centrale Trasporti e Viabilità il compito di adottare provvedimenti dirigenziali di classificazione tecnico-funzionale per ogni strada di competenza della Provincia di Milano, sulla base degli indirizzi programmatici indicati dal Consiglio;
- il 28 gennaio 2009 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale

della Regione Lombardia - Serie Inserzioni e Concorsi - la disposizione dirigenziale R.G. n. 373/09 avente per oggetto: «Provvedimento di classificazione tecnico-funzionale delle strade di competenza della Provincia di Milano appartenenti alla rete primaria principale e riservate, in tutto o in parte, alla circolazione dei soli veicoli a motore», mediante la quale sono state identificate le strade provinciali appartenenti alla categoria ex art. 2, comma 2, lett. b) del d.lgs. 285/1992 (strade extraurbane principali);

Considerato che:

- l'art. 23, comma 7, del d.lgs. 285/1992 vieta qualsiasi forma di pubblicità lungo le strade extraurbane principali;
- che nelle more dell'entrata in vigore dei provvedimenti di classificazione tecnico-funzionale, la Provincia di Milano ha rilasciato su dette strade autorizzazioni per la posa di mezzi pubblicitari ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 285/1992;

Ritenuto opportuno, in via del tutto eccezionale e transitoria, consentire ai titolari di autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 285/1992 di potersi adeguare alle disposizioni del Codice della strada nell'arco di periodo massimo di un triennio a partire dall'entrata in vigore della disposizione dirigenziale 373/2009, al fine di non penalizzare le imprese del settore che godono di provvedimenti autorizzativi rilasciati dalla Provincia di Milano;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'amministrazione provinciale;

Visti:

- il d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali»;
- gli artt. 57 e 59 dello Statuto della Provincia;
- gli artt. 32 e 33 del testo unico del regolamento degli Uffici e dei Servizi;

DISPONE

1. di integrare come segue, in materia di pubblicità lungo e in vista delle strade di categoria «B - extraurbane principali», la disposizione del direttore Centrale Trasporti e Viabilità R.G. n. 373/09 del 14 gennaio 2009, pubblicata il 28 gennaio 2009 sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Inserzioni e Concorsi:

- a) a partire dal 28 marzo 2009, data di entrata in vigore della disposizione del direttore Centrale Trasporti e Viabilità R.G. n. 373/09 del 14 gennaio 2009, lungo o in vista delle strade classificate «extraurbane principali» (categoria B) non è più ammissibile il rilascio di nuove autorizzazioni per la posa di qualunque forma di pubblicità stradale come definita dall'art. 23 del d.lgs. 285/1992 e ad eccezione di quanto consentito dal comma 7 del medesimo articolo;
- b) le autorizzazioni di cui all'art. 23 del d.lgs. 285/1992, rilasciate per mezzi pubblicitari lungo o in vista delle strade classificate «extraurbane principali» (categoria B) prima dell'entrata in vigore della disposizione del direttore Centrale Trasporti e Viabilità num. R.G. 373 del 14 gennaio 2009, resteranno in vigore fino alla data di scadenza e al verificarsi di tale evento cesseranno e non si procederà al loro rinnovo;
- c) le autorizzazioni di cui all'art. 23 del d.lgs. 285/1992, rilasciate per mezzi pubblicitari lungo o in vista delle strade classificate «extraurbane principali» (categoria B) e scadute il 31 dicembre 2008, verranno rinnovate con scadenza 31 dicembre 2011 e al verificarsi di tale evento cesseranno e non si procederà al loro rinnovo;
- d) i segnali di cui all'art. 134, comma 1, lett. b) del d.P.R. 495/1992, lungo o in vista delle strade classificate «extraurbane principali» (categoria B), potranno essere autorizzati esclusivamente con la dicitura «zona commerciale», «zona artigianale» o «zona industriale»;
- e) i segnali di cui all'art. 134, comma 1, lett. a), c), d), e) del d.P.R. 495/1992 (indicazioni turistiche, alberghiere, territoriali e per i luoghi di pubblico interesse), lungo o in vista delle strade classificate «extraurbane principali» (categoria B), potranno essere installati ad esclusivo giudizio dell'ente proprietario della strada, qualora ne ravvisi l'utilità;

2. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

3. in attesa dell'istituzione dell'Archivio Nazionale Strade, previsto dall'art. 225, comma 1, lett. a) del d.lgs. 285/1992, di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero delle Infrastrutture e al Ministero dei Trasporti;

4. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione Lombardia, D.G. Trasporti e Mobilità;

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa.

Contro il presente provvedimento è possibile presentare, ai sensi della legge 1034/1971, ricorso giurisdizionale al TAR e, in alternativa, ai sensi degli artt. 8 e segg. del d.P.R. 1199/1971, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla notifica del medesimo.

Il direttore centrale trasporti e viabilità:  
Luciano Minotti

(BUR20090611)

**Comune di Arconate (MI) – Decreto di espropriazione per pubblica utilità n. 1 del 3 giugno 2009**

Il responsabile area tecnica e ss.tt. ee. premesso:

– che tra il Comune di Arconate e la società Le Ginestre s.r.l., con sede in Parabiago – via XXIV Maggio n. 48, pende un contenzioso derivante dall'impugnazione di atti del Comune di Arconate con i ricorsi r.g. 2019/90, r.g. 267/91, r.g. 925/91, r.g. 2161/91, r.g. 3402/91, r.g. 3916/91, r.g. 106/97, r.g. 2931/89, r.g. 3574/90, r.g. 3917/91, riuniti e decisi con un'unica sentenza dal TAR Lombardia, Milano, sezione II, n. 3646/03 del 19 giugno 2003 – 24 luglio 2003, che statuiva anche in merito al ricorso r.g. 105/1997 proposto dalla SPEM s.r.l., con sede in Milano, corso Venezia n. 61;

– che la sentenza esecutiva è stata appellata dal Comune di Arconate con ricorso al Consiglio di Stato, dove è tuttora pendente con il n. di r.g. 336/04 presso la sezione IV;

– che pende innanzi al TAR Lombardia Milano, sez. II, il ricorso r.g. 196/1992, del quale in data 28 marzo 2008 la ricorrente ha chiesto la cancellazione dal ruolo;

– che nei sopraindicati ricorsi le istanze di sospensione cautelare presentate non sono state accolte dalla AGA e che pertanto il Comune ha potuto essere immesso nel possesso dell'immobile, occuparlo in via d'urgenza ed eseguire le opere previste nei progetti approvati e quindi trasformarlo irreversibilmente in conformità alla destinazione di uso pubblico, come Centro Civico Culturale;

– che nell'immobile di proprietà delle società Le Ginestre s.r.l. e SPEM s.r.l., noto come «Villa Villoresi» o «Palazzo Taverna», sito in via Roma 42, insistono attualmente le seguenti strutture e servizi:

a) Biblioteca Comunale al piano primo;

b) Sala Consiliare e altri locali attualmente non utilizzati al piano terra, benché ultimati e dotati di impianti;

– che con la sentenza del TAR n. 3646/03 «il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Seconda Sezione di Milano, definitivamente pronunciando sui ricorsi sopra indicati, li riunisce e accoglie i ricorsi n. 2019/1990, 267/1991, 925/1991, 2161/1991, 3402/1991, 3916/1991, 105/1997, 106/1997, e per l'effetto annulla la deliberazione della Giunta regionale n. 4/53042 del 20 marzo 1990, il diniego di autorizzazione ad eseguire lavori di manutenzione straordinaria datato 20 novembre 1990, la deliberazione della giunta comunale n. 20 dell'11 gennaio 1991 ed il connesso avviso di deposito degli atti del procedimento espropriativo, la deliberazione della giunta comunale n. 112/1991, il decreto n. 1 del Sindaco datato 18 aprile 1991 ed il connesso avviso di accesso alle proprietà prot. n. 2580/91, la deliberazione della giunta comunale n. 194/1991, la deliberazione della giunta comunale n. 542 del 15 ottobre 1991, il decreto di occupazione d'urgenza del Sindaco n. 4 del 17 ottobre 1991, il decreto sindacale n. 5 del 7 novembre 1991, la deliberazione della giunta comunale n. 317 del 26 giugno 1996; accoglie in parte i ricorsi n. 2931/1989, n. 3574/1990 e 3917/1991, e per l'effetto annulla le deliberazioni consiliari n. 35/1989 e 81/1989, nonché, limitatamente alla parte riferita ai locali aventi accesso da via San Rocco di cui alla nota dell'USSL n. 71 datata 11 novembre 1991 (prot. n. 7131), le ordinanze del Sindaco n. 276 (prot. n. 4595) del 19 luglio 1990 e n. 312 (prot. n. 6594) dell'11 ottobre 1991. Condanna il Comune di Arconate al pagamento della somma di € 7.000,00 (settemila) a favore della società Le Ginestre s.r.l., e della somma di € 700,00 (settecento) a favore della società SPEM s.r.l. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa»;

Considerato che, al fine del superamento dei pendenti contenziosi in essere, si è pervenuti ad un riconoscimento economico omnicomprensivo di valenza transattiva, a seguito del quale i ricorrenti hanno manifestato la volontà di abbandonare i sopracitati contenziosi con rinuncia agli effetti della sentenza di primo grado a loro favorevoli;

Visto l'impegno da parte del Comune di Arconate, sottoscritto con atto di cui sopra, di acquisire mediante prosecuzione e completamento della procedura espropriativa dalla Società Le Ginestre s.r.l. e dalla Società SPEM s.r.l., l'immobile denominato «Palazzo Taverna» sito ad Arconate in via Roma n. 42 e sue pertinenze;

Atteso che in data 20 maggio 2009 le società proprietarie hanno notificato gli atti di rinuncia ai ricorsi originari ed agli effetti della sentenza del TAR Lombardia, sez. II, n. 3546/03, che saranno depositati al TAR Lombardia per quanto concerne il ricorso assegnato alla sez. II r.g. 196/1992 e innanzi al Consiglio di Stato, sez. IV, nel

ricorso r.g. 336/04 proposto dal Comune di Arconate con l'effetto di far rivivere la dichiarazione di pubblica utilità come espressamente stabilito nell'accordo approvato, come l'atto transattivo prevedeva una volta sottoscritto dichiarazione di rinuncia a qualsivoglia ulteriore spettanza, nonché la definitiva chiusura del contenzioso aperto da parte delle proprietà;

Richiamati l'art. 43 del d.lgs. n. 327/01 e s.m.i., il d.lgs. n. 267/2000, la legge n. 241/90, il d.lgs. n. 165/00, il d.lgs. n. 80/98 e s.m.i., la legge regionale 3/2009 e s.m.i.;

Vista la delibera del Commissario Straordinario n. 56 del 21 maggio 2009 avente per oggetto «Approvazione accordo Transattivo Partecipato tra il Comune di Arconate e le Società Le Ginestre s.r.l. e SPEM s.r.l. – Provvedimenti conseguenti»;

Decreta

Art. 1

Si espropria a favore del Comune di Arconate l'immobile denominato «Villa Villoresi» o «Palazzo Taverna» sito in Arconate via Roma n. 42 di seguito identificato;

COMUNE DI ARCONATE:

*Ditta intestataria:* Le Ginestre s.r.l. con sede in Parabiago (MI) via XXIV Maggio n. 48 – Foglio 4, mappali 593 sub. 1 parte – 602 sub. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 – Superficie catastale: a corpo – Indennità liquidata € 1.725.000,00;

*Ditta intestataria:* SPEM s.r.l. con sede in Milano (MI) corso Venezia n. 61 – Foglio 4, mappale 604 parte – Superficie catastale: a corpo – Indennità liquidata € 25.000,00.

Gli immobili sopra descritti vengono trasferiti al Comune di Arconate nello stato di fatto e di diritto esistenti al momento della presa in possesso.

Art. 2

Il presente decreto verrà registrato, notificato alle proprietà nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e dovrà essere trascritto presso il competente ufficio dei Registri Immobiliari a cura dell'ente espropriante, il quale dovrà altresì provvedere alla presentazione della domanda di frazionamento terreni e fabbricati e voltura catastale.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 1034 del 1971 previa notifica a questa amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del d.P.R. n. 1199 del 1971, entro 120 giorni dalla stessa data.

Arconate, 3 giugno 2009

Ufficio espropri  
Il responsabile area tecnica e ss.tt. ee.:  
Massimo Miracca

(BUR20090612)

**Comune di Bressana Bottarone (PV) – Controdeduzioni alle osservazioni pervenute ed approvazione definitiva di variante parziale al Piano Regolatore Generale vigente ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 per l'insediamento di un nuovo complesso produttivo per l'attività di logistica – Deliberazione consigliere n. 11 del 21 aprile 2009**

Il Consiglio Comunale

Omissis

Delibera

1. di approvare in via definitiva, al fine di adeguare lo strumento di programmazione urbanistica al progetto per l'insediamento di un nuovo complesso produttivo per l'attività di logistica, la variante al vigente Piano Regolatore Generale, adottata giusta determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 91 del 3 marzo 2009, composta dagli elaborati tecnici e grafici ivi elencanti redatti dall'arch. Fabrizio Sisti (compresa la scheda informativa di cui al comma 3 dell'art. 2 l.r. 23/1997) nel testo definitivo a seguito dell'esame delle osservazioni presentate;

2. di disporre, ad intervenuta esecutività del presente atto, il deposito della variante presso la segreteria comunale, e la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia di idoneo avviso di deposito (prima della pubblicazione, viene trasmessa alla Regione copia autentica della presente deliberazione e dei relativi elaborati tecnici, unitamente alla dichiarazione del segretario comunale attestante l'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso di deposito della variante e l'avvenuta trasmissione alla provincia territorialmente competente di copia autentica della deliberazione di approvazione e degli elaborati tecnici della variante); l'efficacia della variante decorre dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;